

La decorrenza dei nuovi limiti per la redazione del bilancio consolidato

Al fine di evitare incertezze interpretative, la decorrenza dei nuovi limiti per la redazione del bilancio consolidato previsti dall'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, è espressamente stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173¹. La norma transitoria prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci (...) relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore».

Il decreto è entrato in vigore il 21 novembre 2008 al termine della ordinaria *vacatio legis* (cioè nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto).

Bilancio consolidato	"Vecchi" limiti	"Nuovi" limiti
Totale degli attivi dello stato patrimoniale	14.600.000 euro	17.500.000 euro
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.200.000 euro	35.000.000 euro
Dipendenti occupati in media	250 unità	250 unità

Ciò significa che i "nuovi" limiti introdotti dal d.lgs. n. 173/2008, producono i loro effetti per le società che iniziano i propri esercizi a partire dal 22 novembre 2008.

Così per le società "solari", vale a dire le società che fanno coincidere l'esercizio con l'anno solare:

- ai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 si applicano (ancora) i "vecchi" parametri quantitativi;
- ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009 si applicheranno per la prima volta i "nuovi" parametri. In questo caso, ai fini dell'accertamento del mancato superamento dei nuovi limiti, gli esercizi che devono essere presi in considerazione sono il 2008 e il 2009.

Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, infatti, occorrono due esercizi consecutivi di mancato superamento dei limiti per non redigere il bilancio consolidato. Viceversa, è sufficiente che questi vengano superati anche solo per un esercizio per ricadere nell'obbligo di redazione.

Ne consegue che, con riferimento ai soggetti "solari" e relativamente al biennio 2008-2009, la verifica del mancato superamento dei nuovi limiti dovrebbe consentire di avvalersi dell'esonero esclusivamente a partire dall'esercizio 2009². Parallelamente, sarà sufficiente superare i nuovi limiti nel solo esercizio 2009 per perdere la possibilità di beneficiare dell'esonero.

¹ Il d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173, che recepisce la direttiva comunitaria n. 2006/46/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008, ha provveduto, fra l'altro, ad elevare i limiti quantitativi fissati dall'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, per la redazione del bilancio consolidato.

² In altre parole, i nuovi limiti devono essere applicati retroattivamente. Muovendo dal dato letterale della norma, sembra corretto interpretare l'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991 nel senso che l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato opera al termine del secondo esercizio in cui «siano stati superati» i limiti in vigore al momento di redigere il bilancio (la norma pare riferirsi, infatti, al dato storico del superamento di tali limiti). Questa interpretazione, inoltre, è conforme alla volontà del legislatore – comunitario e nazionale – di ammodernare e semplificare il diritto societario.

Di contraria opinione ASSONIME, Circolare N. 9/2009, ove in sostanza si ritiene che i menzionati limiti possano essere applicati esclusivamente *de futuro* e, dunque, con riferimento al biennio 2009-2010. Secondo questa linea interpretativa, dunque, la verifica del mancato superamento dei limiti dovrebbe consentire di avvalersi dell'esonero solo

Viceversa, per le società “non solari” il cui esercizio ha inizio a partire dal 22 novembre 2008, i nuovi limiti trovano applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci degli esercizi che si sono chiusi entro il 21 novembre 2009.

Tutto ciò premesso, relativamente a soggetti solari, si ritiene che le società - che abbiano superato in relazione al biennio 2007 e 2008 i vecchi limiti - siano tenute a redigere il bilancio consolidato.

Bilancio consolidato	Fino all'esercizio 2008	Dall'esercizio 2009
Totale degli attivi dello stato patrimoniale	14.600.000 euro	17.500.000 euro
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.200.000 euro	35.000.000 euro
Dipendenti occupati in media	250 unità	250 unità

a partire dall'esercizio 2010. Viceversa, conformemente a quanto detto, sarà sufficiente superare i limiti nell'esercizio 2009 per perdere la possibilità di beneficiare dell'esonero (già nello stesso esercizio).